



# **COMUNE DI MONGHIDORO**

Sede Municipale, 1 via Matteotti  
40063 - Monghidoro(Bo)  
Telefax 051.655.55.20

## **REGOLAMENTO DI SERVIZIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

*Approvato con deliberazione di C.C. n.82 del 28.11.1995*

# INDICE

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### CAPITOLO I - INDIRIZZI GENERALI SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI

- Art. 1: Indirizzi generali e finalita'
- Art. 2: Oggetto e contenuti del regolamento
- Art. 3: Obblighi dell'amministrazione comunale
- Art. 4: Obblighi dei produttori di rifiuti
- Art. 5: Tipologie di rifiuti esclusi dal servizio
- Art. 6: Divieto di abbandono di rifiuti

### CAPITOLO II - RIDUZIONE DELLE QUANTITA' DI RIFIUTI ED INFORMAZIONE

- Art. 7: Disposizioni generali
- Art. 8: Attivita' d'informazione
- Art. 9: Obbligo di informazione

### TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

- Art. 10: Forma di gestione del servizio
- Art. 11: Perimetro del territorio comunale entro il quale viene espletato il servizio
- Art. 12: Trasferimento di proprieta' dei rifiuti
- Art. 13: Anomalie del servizio
- Art. 14: Provvedimenti contingibili ed urgenti
- Art. 15: Tutela del personale addetto al servizio

### TITOLO III - LO SMALTIMENTO DEI DIVERSI TIPI DI RIFIUTI CAPITOLO I - LA RACCOLTA DIFFERENZIATA IN GENERALE

- Art. 16: Finalita' della raccolta differenziata
- Art. 17: Introduzione di posti idonei per la raccolta differenziata

### CAPITOLO II - SMALTIMENTO DEI MATERIALI RECUPERABILI NON TOSSICOCIVILI

- Art. 18: Lo smaltimento di carta, cartoni e vetro
- Art. 19: Lo smaltimento dei tessuti
- Art. 20: Lo smaltimento di olii vegetali
- Art. 21: Lo smaltimento di olii minerali

### CAPITOLO III - LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI ORGANICI

- Art. 22: Definizioni
- Art. 23: Il compostaggio privato

### CAPITOLO IV - LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI

- Art. 24: Definizione
- Art. 25: Lo smaltimento dei rifiuti ingombranti di origine domestica
- Art. 26: Metalli usati
- Art. 27: Gomme usate
- Art. 28: Lo smaltimento dei rifiuti ingombranti provenienti da aziende produttive

### CAPITOLO V - LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI PROVENIENTI DA CANTIERI

## EDILI

- Art. 29: Definizione
- Art. 30: Lo smaltimento di rifiuti provenienti da cantieri edili

### CAPITOLO VI - LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E TOSSICO-NOCIVI

- Art. 31: Definizioni
- Art. 32: Lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti da aziende produttive
- Art. 33: Lo smaltimento dei rifiuti speciali di origine domestica
- Art. 34: Rifiuti provenienti da ospedali, ambulatori, laboratori
- Art. 35: Rifiuti costituiti da residui di macellazione e simili
- Art. 36: Rifiuti cimiteriali
- Art. 37: Veicoli a motore, rimorchi e simili

### CAPITOLO VII - ALTRE FORME DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

- Art. 38: Altre forme di raccolta differenziata

### CAPITOLO VIII - LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI RESIDUI (DOMESTICI)

- Art. 39: Definizione
- Art. 40: Obbligo di utilizzazione del servizio pubblico
- Art. 41: Modalita' per il conferimento dei rifiuti al servizio pubblico
- Art. 42: Conferimento dei rifiuti
- Art. 43: Raccolta

### TITOLO IV - LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ESTERNI (SPAZZATURA O RIFIUTI PROVENIENTI DA AREE PUBBLICHE)

- Art. 44: Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani esterni
- Art. 45: Organizzazione del servizio di spazzamento
- Art. 46: Divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici
- Art. 47: Carico e scarico di merci e materiali
- Art. 48: Pulizia di aree pubbliche occupate da cantieri
- Art. 49: Obblighi dei conduttori di animali domestici su aree pubbliche.
- Art. 50: Pulizia delle aree esterne e pubblici esercizi
- Art. 51: Pulizia delle aree adibite a Luna Park, circhi e spettacoli viaggianti
- Art. 52: Sgombero della neve: obblighi del servizio e dei frontisti
- Art. 53: Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private
- Art. 54: Pulizia dei terreni non edificati
- Art. 55: Pulizia mercati
- Art. 56: Espurgo dei pozzetti stradali
- Art. 57: Asporto degli scarichi abusivi

### TITOLO V - VIGILANZA - SANZIONI - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 58: Vigilanza ed accertamenti
- Art. 59: Controlli
- Art. 60: Individuazione delle infrazioni
- Art. 61: Sanzioni
- Art. 62: Tassa per lo smaltimento dei R.S.U. interni

- Art. 63: Rifiuti speciali non assimilabili e tassazione delle relative superfici, obblighi d'informazione
- Art. 64: Smaltimento R.S.U. e speciali assimilabili - obblighi d'informazione
- Art. 65: Rinvio
- Art. 66: Entrata in vigore

TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI  
CAPITOLO I  
INDIRIZZI GENERALI SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Articolo 1  
(Indirizzi generali e finalità)

1. Alla attuazione dei principi generali stabiliti dalle norme vigenti concorrono in via primaria le azioni ed i provvedimenti che consentono di ridurre le quantità dei rifiuti immesse nell'ambiente e la pericolosità dei medesimi nei confronti dell'uomo e dell'ambiente stesso.

2. Il presente regolamento disciplina, basandosi sul concetto di smaltimento dei rifiuti, le modalità di espletamento del servizio, riguardante lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli ad essi comparabili.

3. L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce preminente attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;

d) devono essere rispettate le esigenze di qualità della vita e di pianificazione economica e territoriale;

e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia. Il Comune promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendente a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energia, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione.

4. Per smaltimento si intende il complesso delle attività sotto definite:

1) Conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati e successivamente consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore;

- 2) Raccolta: le operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto;
- 3) Spazzamento: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico nei fossi e sulle rive dei fiumi e di altri corsi o superfici di acqua;
- 4) Raccolta differenziata: le operazioni di pre-selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riciclaggio, riutilizzazione o recupero degli stessi;
- 5) Stoccaggio: ammasso temporaneo in attesa di una successiva operazione di smaltimento;
- 6) Trasporto: le operazioni di trasferimento dei rifiuti (da attrezzatura o impianti) al luogo di trattamento;
- 7) Smaltimento finale: le operazioni di incenerimento, conferimento in discarica controllata o compostaggio.

#### 5. Classificazione dei RIFIUTI:

Il Regolamento Comunale per la Raccolta e lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani suddivide gli stessi in:

- A) URBANI
- B) SPECIALI
- C) TOSSICO-NOCIVI

##### A) - URBANI

I rifiuti urbani a loro volta comprendono: A.1 - Rifiuti interni non ingombranti provenienti dalle abitazioni o da altri insediamenti civili in genere, nonché, quelli provenienti dalle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio in cui si esplicano attività di carattere civile (mense, cucine ecc.). Tali rifiuti si definiscono ordinari qualora non presentino particolari caratteristiche.

A.2 - Rifiuti interni ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune provenienti da insediamenti civili in genere, nonché dalle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizi in cui si esplicano attività di carattere civile (mense, cucine ecc.).

A.3 - Rifiuti esterni, cioè quelli di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e nei fossi e sulle rive dei fiumi e di altri corsi o superfici di acque pubbliche.

A.4 - Rifiuti pericolosi allo stato attuale sono quelli compresi al paragrafo 1.3 della deliberazione 27.7.84 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/82, vale a dire:

- pile e batterie esauste
- prodotti e relativi contenitori etichettati con simbolo "T" e/o "F"
- prodotti farmaceutici.

## B) SPECIALI

I rifiuti speciali comprendono:

B.1 - I residui derivanti da lavorazioni industriali, residui derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizio;

Tali rifiuti speciali a loro volta si suddividono in:

B.1.1- Residui che, per quantità conferita o per qualità merceologica, non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti solidi urbani.

B.1.2- Residui che, per quantità conferita o per qualità merceologica, sono assimilabili ai rifiuti urbani.

Gli stessi dovranno essere direttamente smaltiti ovvero si dovrà di volta in volta concordare, attraverso una specifica convenzione, il trattamento finale oppure il ciclo di smaltimento anche attraverso l'utilizzo di imprese abilitate o appaltatrici del servizio.

B.2 - Residui provenienti da ospedali, case di cura ed affini: B.2.1- Sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani per tutto il ciclo di smaltimento esclusivamente i residui cartacei prodotti presso i servizi amministrativi, gli imballaggi ed i contenitori fisicamente esclusi dal circuito dei servizi sanitari. B.2.2- Sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani solo ai fini dello smaltimento finale, i seguenti tipi di rifiuti:

a) Rifiuti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie relativamente alla preparazione dei pasti.

b) Rifiuti provenienti dalle attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti dai diversi reparti di degenza, ad esclusione dei reparti che (su certificazione del direttore sanitario) risultano ospitare pazienti affetti da malattie infettive.

c) Rifiuti provenienti da tutte le strutture pubbliche e private di cui all'art. 1, comma 2-ter, del decreto legge n. 527 del 1988 come convertito con legge n. 45 del 1989, con esclusione dei rifiuti derivanti da medicazioni, dei rifiuti di natura biologica e rispettivi contenitori, dei rifiuti derivanti da attività diagnostiche, terapeutiche e di ricerca, nonché di quelli provenienti da reparti che ospitano pazienti affetti da malattie infettive o da strutture comunque destinate alla loro cura.

B.2.3- Non sono assimilabili agli urbani, se non ai fini dell'incenerimento i rifiuti sanitari non elencati nelle voci precedenti.

B.3- Materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, macchinari e apparecchiature deteriorati ed obsoleti.

B.4- Veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

B.5- Residui derivanti dall'attività di trattamento dei rifiuti o derivanti dalla depurazione degli effluenti.

## C) TOSSICO-NOCIVI

Per rifiuti tossico-nocivi si intendono tutti i rifiuti che contengono in quantità e/o concentrazione tale da presentare un pericolo per la salute e per l'ambiente e le sostanze elencate nell'allegato al D.P.R. 915/82 come definite alla tabella 1.2 del paragrafo 1.2 della deliberazione 27.7.1984 del Comitato Interministeriale o contaminate da esse; inoltre le sostanze così come definite alla tabella 1.1 e quelle provenienti dalle attività di cui alla tab. 1.3 della stessa deliberazione.

6. Il presente regolamento è diretto inoltre al perseguimento degli obiettivi indicati dalle vigenti disposizioni di legge.

#### Articolo 2

(Oggetto e contenuti del regolamento)

Il presente Regolamento disciplina:

- a) le modalità di espletamento dei pubblici servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati per legge a quelli urbani, gli obblighi degli enti, delle ditte e delle persone responsabili dello smaltimento, gli obblighi di coloro che producono e consegnano tali rifiuti, nonché le norme necessarie a garantire la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente, della popolazione e del personale addetto al trasporto, al deposito e allo smaltimento;
- b) i tipi dei rifiuti e delle materie riciclabili, che devono godere di uno smaltimento differenziato;
- c) i tipi di rifiuti che vengono smaltiti come rifiuti residui;

#### Articolo 3

(Obblighi dell'Amministrazione Comunale)

Competono obbligatoriamente al Comune in regime di privativa le operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto e trattamento dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie:

- a) tutti i rifiuti urbani come specificati all'art. 1 comma 5 del presente regolamento (rifiuti interni ingombranti, rifiuti esterni, rifiuti pericolosi);
- b) i rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani di cui all'art. 1 comma 5 del presente regolamento con esclusione dei rifiuti costituiti da camere d'aria, pneumatici e simili;
- c) i residui derivanti dall'attività di trattamento dei rifiuti urbani e speciali assimilabili di cui all'art. 1 comma 5 del presente regolamento e dalla depurazione di acque di scarico urbane.

#### Articolo 4

(Obblighi dei produttori di rifiuti)

Ogni produttore di rifiuti ha l'obbligo di utilizzare il servizio offerto dal comune ai sensi del presente regolamento e di sostenerlo nell'ambito delle sue possibilità per garantire, per il bene di tutti, il buon funzionamento della gestione dei rifiuti nel comune.

#### Articolo 5

(Tipologie di rifiuti esclusi dal servizio)

1. Sono esclusi dal servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti:

a) oggetti e materiali che per le loro caratteristiche, ad esempio a contenuto acido, possano mettere in pericolo il personale addetto al trasporto o danneggiare gli impianti di smaltimento o le attrezzature ed i veicoli; materiali e sostanze infiammabili che possano esplodere (ad esempio fuochi di artificio, munizioni, esplosivi, bombole contenenti gas);

b) rifiuti che secondo le norme igienico-sanitarie vigenti possano provocare malattie contagiose o da cui si possa temere tale effetto;

c) i seguenti rifiuti, qualora infettati o sospetti di infezione:  
- rifiuti prodotti dai laboratori microbiologici nell'ambito delle cure mediche;  
- rifiuti prodotti da analisi microbiologiche non mediche eseguite in laboratorio;  
- rifiuti prodotti durante i trattamenti di dialisi;  
- rifiuti provenienti dalle banche del sangue;

d) i seguenti rifiuti prodotti da ospedali, sanatori, case di cura, altre strutture mediche - da farmacie, ambulatori, ambulatori veterinari e cliniche per animali:

- parti del corpo ed organi;  
- rifiuti che devono essere distrutti secondo le norme vigenti;  
- animali da laboratorio (cavie);  
- escrementi che possano trasmettere agenti patogeni;

e) rifiuti prodotti in grandi quantità e notevolmente contaminati con sangue o escrezioni corporali;

f) sostanze chimiche in grandi quantità;

g) rifiuti vegetali provenienti dall'agricoltura e dai boschi, nonché il taglio dell'erba dei prati privati e la potatura di alberi, cespugli, siepi ecc.;

h) letame e liquame di stalla;

i) materiale contaminato proveniente da cantieri edili (in particolare terra e materiale di scavo). Il materiale contaminato dei cantieri edili e il materiale di rifiuto inquinato da sostanze nocive che il produttore, per motivi di salvaguardia ambientale, non può scaricare come materiale di riempimento, in cave di ghiaia e simili né in discariche per inerti; se una decontaminazione è economicamente non sostenibile è necessario prevederla comunque il deposito in discarica controllata e autorizzata; residui dei bacini di depurazione;

m) i rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del Decreto del Presidente della Repubblica 13.02.1964, n. 185 nel testo vigente.

2. Per tutti i rifiuti esclusi dal servizio di raccolta e smaltimento in base al comma 1 od in base alle norme specifiche il produttore è obbligato ad effettuare lo smaltimento in proprio e può usufruire del servizio di terzi.



Articolo 6  
(Divieto di abbandono di rifiuti)

1.E' vietato l'abbandono, lo scarico ed il deposito incontrollato, seppure temporaneo, dei rifiuti o di altro materiale in aree pubbliche o private; è vietato, altresì il conferimento dei rifiuti urbani con modalità diverse da quelle fissate dal presente regolamento.

2.E' vietato scaricare qualsiasi genere di materiale solido, liquido e gassoso all'aperto, nelle acque pubbliche e private, sul greto dei fiumi e dei torrenti nonché sui cigli delle strade poderali, comunali, provinciali, nazionali, vicinali e private situate nell'ambito del territorio comunale.

3.In caso di inadempienza, allorchè sussistano motivi sanitari, igienici od ambientali, verranno applicate le sanzioni previste; ed il Sindaco dispone inoltre, previa fissazione di un termine, lo sgombero delle aree di cui al comma 1 a carico dei soggetti obbligati.

CAPITOLO II  
RIDUZIONE DELLE QUANTITA' DI RIFIUTI ED INFORMAZIONI

Articolo 7  
(Disposizioni generali)

Tutti gli utenti del servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti domestici devono contribuire attivamente alla riduzione della quantità di rifiuti prodotta giornalmente e del loro contenuto di sostanze nocive.

Articolo 8  
(Attività d'informazione)

1.L'amministrazione comunale ha il dovere di informare regolarmente i cittadini sul tema dei rifiuti, specialmente su ciò che concerne la riduzione, la raccolta differenziata e lo smaltimento dei rifiuti urbani. Ogni nucleo familiare o azienda può ritirare una copia del presente regolamento.

2.I titolari o gestori di aziende alberghiere, come anche i locatori di appartamenti e camere sono obbligati ad informare i loro ospiti in modo sufficiente sulle disposizioni di questo regolamento. Il pagamento della tassa va a carico del locatore in caso di locazione con licenza di affittacamere, ed a carico del conduttore in caso di locazione senza licenza di affittacamere.

Articolo 9  
(Obbligo di informazione)

1.Agli incaricati del Comune deve essere assicurato il libero accesso alle proprietà private ai fini della verifica dell'osservanza del presente regolamento.

2.Su richiesta dei responsabili comunali del servizio, i produttori dei rifiuti di cui al presente capo sono tenuti a fornire tutte le informazioni inerenti la raccolta nonché la tipologia, le caratteristiche e le quantità dei propri rifiuti.

TITOLO II  
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Articolo 10  
(Forma di gestione del servizio)

Le attività di smaltimento di cui ai Titoli II e III del presente regolamento vengono esplicate direttamente dal Comune oppure in una delle forme previste dagli artt. 22 e seguenti della Legge 142 del 1990.

Il gestore è tenuto a fornire al Comune tutte le informazioni sull'attività di smaltimento dei rifiuti di propria competenza, per il successivo inoltro alla Regione Emilia Romagna ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del D.P.R. 915/1982.

Articolo 11  
(Perimetro del territorio comunale entro il quale viene espletato il servizio)

1. Con separata deliberazione il consiglio comunale determina il perimetro del territorio comunale, entro il quale vengono espletati i servizi oggetto del presente regolamento, avendo di mira l'obiettivo di estendere al massimo numero di utenti la possibilità di usufruire del servizio, compatibilmente con i livelli tecnico-organizzativi in atto.

2. Gli abitanti e utenti fuori dalla zona definita ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico e consegnare al più prossimo punto di raccolta, in contenitori autorizzati, i rifiuti urbani interni e quelli ad essi assimilati per legge.

Articolo 12  
(Trasferimento di proprietà dei rifiuti)

Dal momento dello scarico nel veicolo di raccolta o in un centro di raccolta accessibile a chiunque (centro comunale per la raccolta differenziata), il rifiuto diventa di proprietà del Comune. Qualsiasi oggetto di valore ritrovato nei rifiuti viene considerato come oggetto rinvenuto. Valgono in materia le disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 13  
(Anomalie del servizio)

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Se tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protrae, a danno o rischio di danno alle persone o all'ambiente secondo la competente autorità sanitaria in base alle norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione; per lo sgravio o la restituzione deve essere presentata domanda con relativa documentazione.

Articolo 14  
(Provvedimenti contingibili ed urgenti)

Qualora eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente lo richiedano, il Sindaco può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di espletamento

del servizio, anche in deroga alle vigenti disposizioni, al fine di rimuovere le situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente.

Articolo 15  
(Tutela del personale addetto al servizio)

Nei confronti del personale addetto al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, debbono essere rispettate tutte le norme volte a tutelare le condizioni di lavoro. Debbono altresì essere assicurate tutte le misure di profilassi e di controllo sanitario previste dalla vigente normativa e dal vigente regolamento interno del Servizio asporto rifiuti.

TITOLO III  
SMALTIMENTO DI DIVERSI TIPI DI RIFIUTI

CAPITOLO I  
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA IN GENERALE

Articolo 16  
(Finalita' della raccolta differenziata)

La raccolta differenziata è finalizzata a:

- a)valorizzare i rifiuti attraverso il recupero di materiali, dalla produzione alla distribuzione, al consumo e alla raccolta;
- b)migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni di sostanze nocive nell'atmosfera;
- c)ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- d)favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale;
- e)ridurre le quantità dei rifiuti residui da smaltire.

Articolo 17  
(Introduzione di posti idonei per la raccolta differenziata)

1. L'amministrazione comunale si prodigherà a valutare tutte le possibili forme di raccolta differenziata, tali da garantire un efficiente sistema di rilevamento delle materie riciclabili. Essa valuta inoltre le superfici necessarie per piccoli punti di raccolta ed un sufficiente numero di contenitori per la raccolta dei diversi tipi di rifiuti riciclabili. Nei contenitori è permesso introdurre esclusivamente i rifiuti scritti sugli stessi.

2.Delle materie riciclabili raccolte il Comune valuterà la convenienza ambientale ad effettuare la raccolta stessa. Se il riciclaggio non ha senso, se, cioè, il riciclaggio di un materiale rappresenta per l'ambiente un danno maggiore dello smaltimento con i rifiuti urbani, in tal caso la raccolta differenziata di questo materiale viene sospesa o non introdotta.

L'allestimento di nuovi punti di raccolta per rifiuti riciclabili ed i termini entro i quali possono essere consegnati i rifiuti

presso i punti di raccolta, verranno resi noti ai cittadini per mezzo di propria circolare.

4. E' obbligo di ciascun cittadino smaltire tramite le strutture previste tutte le materie riciclabili, che possono essere rivalutate (p. es. vetro, carta, cartone, piccole lattine, tessuti, ecc.), allo stato puro e pulite. Tutti i rifiuti, per i quali esiste una possibilità per la raccolta differenziata, devono essere smaltiti con essa.

5. Gli utenti sono esortati a separare i rifiuti già in sede di formazione degli stessi.

6. Devono essere rispettate le disposizioni prescritte dalle leggi in materia igienico-sanitaria.

## CAPITOLO II SMALTIMENTO DEI MATERIALI RECUPERABILI NON TOSSICO-NOCIVI

### Articolo 18 (Lo smaltimento di carta, cartone e vetro)

Le frazioni di rifiuti per cui è istituito apposito servizio per il recupero ed il riciclaggio devono essere conferite con le modalità previste dal Comune o da apposita Ditta convenzionata, come di seguito specificato:

#### 1 - Vetro

I contenitori di vetro devono essere conferiti, nelle campane verdi destinate alla raccolta differenziata del vetro. E' vietato abbandonare bottiglie ed oggetti di vetro in genere all'esterno delle campane, anche quando queste risultano piene, nonché altri oggetti di vetro che per forma e dimensione non vi possano essere introdotti.

#### 2 - Carta e cartoni

I rifiuti cartacei, e segnatamente riviste, libri e giornali e cartoni, privi di corpi estranei, devono essere conferiti nei cassonetti destinati alla raccolta differenziata della carta. E' vietato abbandonare all'esterno dei cassonetti materiali cartacei non introducibili negli stessi.

### Articolo 19 (Lo smaltimento dei tessuti)

Fino a nuovo avviso i cittadini sono tenuti a consegnare i tessuti non più utilizzati alle raccolte annuali di vestiti vecchi di determinate organizzazioni (p. es. Caritas).  
Articolo 20  
(Lo smaltimento di oli vegetali)

Le imprese che devono tenere il registro di rifiuti ai sensi del DL. 09 settembre 1988, n. 397, e gli enti che producono una grande quantità di grasso da cottura (ospedale, caserma, mense, ecc.), devono consegnare questi grassi alle ditte specializzate.

### Articolo 21 (Lo smaltimento di olii minerali)

Olii minerali (p. es. olio per macchine e automobili) non devono essere mischiati con olii vegetali o animali. Essi possono essere portati solo ad una ditta di smaltimento autorizzata. E' consigliabile di consegnare piccole quantità di olii minerali ai distributori di carburante.

CAPITOLO III  
LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI ORGANICI

Articolo 22  
(Definizioni)

Sono ritenuti rifiuti organici ai sensi del presente regolamento, gli avanzi di cibi e di cucina. Sono ritenuti rifiuti verdi i rifiuti derivanti dal taglio dell'erba e dalla potatura di cespugli ed alberi, nonché dalle foglie.

Articolo 23  
(Il compostaggio privato)

1. Per rifiuti organici e' facoltativo il compostaggio sul proprio fondo, per i rifiuti verdi e' obbligatorio.

2. Il compostaggio deve avvenire a regola d'arte.

3. Gli impianti privati per il compostaggio devono essere posti sul proprio fondo e ad una distanza di almeno 5 metri dagli edifici adiacenti e se possibile in posto riparato dalle intemperie.

4. Fino alla costruzione di una stazione di compostaggio comunale, le famiglie e le imprese possono effettuare loro stesse il compostaggio dei rifiuti organici e verdi o portarli ad un'impresa agricola per la successiva valorizzazione.

CAPITOLO IV  
LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI

Articolo 24  
(Definizione)

Sono rifiuti ingombranti i beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere che, a causa del loro ingombro o delle loro dimensioni, superano il volume di un sacco o di un contenitore oppure, a causa del loro peso o delle caratteristiche dei materiali, potrebbero danneggiare i sacchi o i contenitori stessi o ne renderebbero difficile lo svuotamento (p. es. mobili, materassi, tappeti, arredi domestici, articoli sportivi, elettrodomestici, ecc.)

Articolo 25  
(Lo smaltimento dei rifiuti ingombranti di origine domestica)

1. I cittadini sono tenuti a riutilizzare o a valorizzare i succitati rifiuti. Nel caso in cui ciò non sia possibile, i suddetti rifiuti devono essere portati con spesa a carico del produttore in prossimità dei cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani, nei giorni prestabiliti dall'Amministrazione Comunale (finché non sarà realizzato un centro di raccolta). Tali materiali devono essere depositati in modo da non costituire intralcio e pericolo per la circolazione; è vietato l'abbandono di rifiuti ingombranti sul suolo pubblico anche a ridosso del cassonetto e comunque con modalità difformi da quelle previste nel presente articolo.

2.I produttori dei rifiuti ingombranti di origine domestica sono tenuti a ridurre le quantità, a separare il più possibile i rifiuti medesimi ed a provvedere al recupero dei materiali riciclabili.

3.I materiali conferiti devono essere puliti e separati per frazioni e per tipologia dei rifiuti stessi.

Articolo 26  
(Metalli usati)

I metalli usati e gli oggetti costituiti in prevalenza da metallo (p. es. biciclette) devono essere smaltiti con le modalità di cui al precedente articolo.

Articolo 27  
(Gomme usate)

Vecchi copertoni di macchine, di motocicli, ecc. devono essere restituiti ai commercianti.

Articolo 28 (Rifiuti ingombranti provenienti da aziende produttive)

Sono considerati rifiuti ingombranti provenienti da aziende produttive quelli di origine artigianale, commerciale e di servizi che a causa del loro ingombro o comunque delle loro grandi dimensioni, superano il volume di un contenitore, purché assimilabili ai rifiuti urbani. Tali rifiuti vengono raccolti dal servizio pubblico con le medesime modalità di cui all'art. 25. Tali aziende produttrici sono comunque tenute al riutilizzo e al recupero dei rifiuti stessi ove ciò sia possibile.

CAPITOLO V  
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA CANTIERI EDILI

Articolo 29  
(Definizione)

Sono considerati rifiuti provenienti dai cantieri edili:

a) i materiali di scavo e demolizione prodotti nel corso di costruzione, modifica, demolizione od eliminazione di strutture edili;

b) materiali di scavo prodotti nel corso di costruzione di opere stradali e di infrastrutture.

Articolo 30  
(Lo smaltimento di rifiuti provenienti da cantieri edili)

1.I produttori dei rifiuti dei cantieri hanno l'obbligo di separarli direttamente sul luogo di produzione.

I materiali inerti (contenenti sostanze che presentano un limitato o nullo potenziale di reazione fisico-chimica, come ad esempio sassi, ceramica, porcellana e vetro, blocchi di malta, di calcestruzzo, di muratura, pezzi di tegole), terra e materiale di scavo, materiale di demolizioni stradali (anche bituminoso) possono essere conferiti in cave di ghiaia o torbiere da riempire, eventualmente dopo una preselezione dei materiali, oppure in discariche autorizzate per inerti oppure a ditte private specializzate nel trattamento e riciclaggio di materiali provenienti da cantieri edili.

2. I materiali contaminati da sostanze nocive devono essere consegnati esclusivamente a ditte autorizzate al trasporto e allo stoccaggio, al trattamento o smaltimento di tali rifiuti tossico-nocivi.

3. Gli altri materiali, in quanto riutilizzabili, devono essere raccolti separatamente sul luogo di produzione, suddivisi nelle seguenti frazioni:

a) carta, cartone leggero e cartoni da imballaggio;

b) legno;

c) metalli;

d) nylon;

e) plastica;

f) polistirolo e simili;

g) vetro.

Tali materiali devono essere conferiti direttamente a ditte private specializzate nel ramo del riciclaggio di materiali recuperabili.

I materiali non recuperabili sono conferiti ad una discarica controllata.

4. Il materiale contaminato proveniente dai cantieri edili (in particolare terra e materiale di scavo) non può essere scaricato quale materiale di riempimento né in cave di ghiaia né in discariche per inerti.

Se la decontaminazione è tecnicamente possibile, tali materiali devono essere conferiti a ditte specializzate nel trattamento e nella decontaminazione per un'eventuale successiva riutilizzazione o per consentirne il deposito in discariche per inerti.

5. Qualora la decontaminazione non fosse tecnicamente possibile, il materiale dovrà essere conferito a discariche autorizzate, predisposte per deposito definitivo anche di materiali contaminati.

## CAPITOLO VI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI (RIFIUTI SPECIALI E TOSSICO- NOCIVI)

### Articolo 31 (Definizioni)

1. Sono rifiuti speciali ai sensi del presente regolamento:

a) i residui derivanti da lavorazioni industriali e da attività agricole;

b) i residui derivanti da lavorazioni artigianali, commerciali e di servizi che per la loro specifica qualità non possono essere considerati rifiuti solidi;

c) i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non assimilati a quelli urbani;

d) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

e) i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti.

2. Sono tossici e nocivi tutti i rifiuti che contengono o sono contaminati dalle sostanze elencate nell'allegato al D.P.R. 10.09.1982, n. 915, inclusi i policlorodifenili e policlorotrifenili e loro miscele, in quantità e/o in concentrazione tali da presentare un pericolo per la salute e l'ambiente.

3. Sono rifiuti urbani pericolosi quelli identificati dal Comitato Interministeriale con delibera del 27 luglio 1984 e successive modifiche (batterie, pile, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F", prodotti farmaceutici).

#### Articolo 32

(Lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti da aziende produttive)

1. Tutte le attività di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi devono essere espressamente autorizzate dalla Regione EMILIA - ROMAGNA. I produttori di detti rifiuti sono tenuti a distinguerne i flussi da quelli urbani ed assimilati e a provvedere ad un loro adeguato smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.P.R. 915/82 e successive integrazioni e relative norme tecniche applicative.

2. I produttori di rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani sono inoltre tenuti al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 del D.L. 9.3.1988, n. 397 (Denuncia da parte delle aziende dei rifiuti speciali prodotti e da parte dei gestori di impianti di smaltimento dei rifiuti speciali smaltiti - tenuta del registro di carico e scarico). Chiunque intenda avviare un'attività produttiva suscettibile di generare rifiuti tossico-nocivi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con i quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti, nonché in sede di richiesta di autorizzazione ad esercitare l'attività.

3. E' fatto obbligo ai produttori di rifiuti speciali e di rifiuti tossici e nocivi di accertare prima del conferimento e della sottoscrizione di contratti che le imprese di cui intendano avvalersi per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti risultino debitamente autorizzati.

4. E' vietato il conferimento ad imprese non autorizzate al trasporto di tali rifiuti.

#### Articolo 33

(Smaltimento dei rifiuti speciali di origine domestica)

I rifiuti urbani pericolosi, così come identificati dalla deliberazione del Comitato Interministeriale 27.07.1984 e successive integrazioni e modificazioni, sono oggetto di separato conferimento, secondo le seguenti modalità:

C.1 - Pile esauste

Le pile esauste devono essere consegnate ai rivenditori. Sono a carico del Comune o apposita Ditta convenzionata le operazioni di periodica raccolta e smaltimento.

C.2 - Farmaci scaduti



I farmaci scaduti, deteriorati o non più utilizzati dalle utenze domestiche, devono essere conferiti separatamente dai rifiuti urbani, e cioè' riconsegnati alle farmacie.

E' a carico del Comune la periodica raccolta (dalle farmacie) e successiva consegna alla USL competente per lo smaltimento finale.

I pezzi e i materiali di scarto conferiti dalla clientela dovranno essere mantenuti rigorosamente separati dai prodotti di scarto originati dallo stesso esercizio, per i quali sussistono di norma vincoli contrattuali per la restituzione dei medesimi al produttore e che si configurano in ogni caso come rifiuti speciali ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 915/82.

C.3 - Prodotti e relativi contenitori etichettati col simbolo "T" e/o "F"

Gli esercizi commerciali che vendono prodotti etichettati col simbolo "T" e/o "F" sono obbligati ad accettare dalla clientela i prodotti scaduti, i relativi contenitori e, successivamente, provvedere al separato conferimento al pubblico servizio di raccolta, che procederà' ad adeguato smaltimento.

I cittadini che intendano disfarsi di confezioni di prodotti scaduti o deteriorati etichettati col simbolo "T" e/o "F", nonché' dei relativi contenitori contaminati da residui degli stessi, sono tenuti a raccogliere separatamente detti rifiuti. Il successivo conferimento dovrà' avvenire mediante consegna separata agli addetti del servizio di igiene urbana, oppure mediante consegna presso gli esercizi commerciali.

#### Articolo 34

(Rifiuti provenienti da ospedali, ambulatori, laboratori)

I rifiuti prodotti negli ospedali, nei gabinetti medici o di analisi, nelle strutture sanitarie o simili, rifiuti che non siano assimilati agli urbani, devono essere smaltiti secondo sistemi e con impianti che garantiscano la migliore tutela possibile delle esigenze igienico-sanitarie, nel rispetto delle prescrizioni fissate dal Comitato Interministeriale con deliberazione 27 luglio 1984 al punto 1.1.3 e 2.2. nonché' in osservanza del D.L. 14 dicembre 1988, n. 527, convertito con la legge 10 febbraio 1989, n. 45 e successive disposizioni applicative.

#### Articolo 35

(Rifiuti costituiti da residui di macellazione e simili)

1. Le carcasse di animali e tutti gli altri rifiuti della macellazione a fine commerciale, quando non destinati ad essere utilizzati industrialmente devono essere, di norma, a cura del detentore sottoposti a trattamenti di incenerimento.

2. Su specifica e motivata disposizione dell'autorità sanitaria competente le carcasse di animali possono essere smaltite in discarica controllata o interrate previo idoneo trattamento di innocuizzazione.

#### Articolo 36

(Rifiuti cimiteriali)

Il presente regolamento non si applica ai rifiuti cimiteriali propriamente detti, quali i resti di qualsiasi genere provenienti da esumazioni. Per tali rifiuti si rimanda a quanto previsto dal D.P.R. 285/1990 "Regolamento di polizia mortuaria" ed altre leggi o regolamenti nel campo della polizia mortuaria. Le casse di legno o zinco devono essere smaltite come rifiuti speciali non assimilabili.

Per gli altri rifiuti che si originano nei cimiteri, quali i fiori secchi, gli addobbi ecc., si applicano le disposizioni del presente regolamento relative ai rifiuti solidi urbani.

#### Articolo 37

(Veicoli a motore, rimorchi e simili)

I veicoli a motore, rimorchi e simili che, per volontà dei proprietari o per disposizione di legge, siano destinati alla demolizione, devono essere conferiti dal proprietario stesso o dalla pubblica autorità esclusivamente ad appositi centri di raccolta, per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione di cui all'art. 15 del D.P.R. 915/1982.

Il deposito selvaggio è vietato e viene punito.

La gestione dei centri di raccolta esistenti e di nuova istituzione dovrà essere eseguita a seguito di rilascio di licenza comunale e nel rispetto delle disposizioni di volta in volta fissate, che dovranno in ogni caso riguardare:

- la superficie massima del centro di raccolta;
- la quantità di materiale complessivamente accumulabile;
- il tempo massimo di detenzione dei materiali che in ogni caso non dovrà superare i 180 giorni dalla data di conferimento;
- le aree disponibili individuate in accordo con il piano di smaltimento di cui all'art. 6 lett. a) del D.P.R. 915/1982;
- i requisiti igienico-sanitari finalizzati in particolare a prevenire la proliferazione di ratti e insetti.

### CAPITOLO VII

#### ALTRE FORME DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

#### Articolo 38

(Altre forme di raccolta differenziata)

Possono essere attuati, in forma sperimentale o permanente, forme di raccolta differenziata per le seguenti categorie di rifiuti:

- lattine di alluminio;
- plastica;
- frazione secco-umida (compostaggio);
- prodotti tossici e/o infiammabili e relativi contenitori.

Laddove questi servizi verranno istituiti è fatto obbligo agli utenti di conferire tali rifiuti negli appositi contenitori od aree di raccolta, all'uopo predisposti dal Comune o apposita Ditta convenzionata, secondo le modalità che verranno di volta in volta stabilite e rese note.

### CAPITOLO VIII

#### LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI RESIDUI (DOMESTICI)

#### Articolo 39

(Definizione)

Si ritengono rifiuti residui ai sensi del presente regolamento tutti i rifiuti non compresi nei capitoli I<sup>-</sup> VI<sup>^</sup>. Ogni variazione di questa classificazione verrà resa nota ai cittadini, e deve essere indicato anche il tipo di smaltimento.

Articolo 40  
(Obbligo di utilizzazione del servizio pubblico)

1. L'obbligo di usufruire del servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti domestici sussiste per coloro i quali occupano o detengono locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio istituito è attivato o comunque reso in via continuativa. Anche le abitazioni coloniche hanno l'obbligo di usufruire del servizio pubblico di smaltimento rifiuti.

2. I produttori di rifiuti domestici hanno l'obbligo di affidare i rifiuti al servizio pubblico. È vietato trattare, depositare o scaricare i rifiuti medesimi, eliminare gli stessi sul proprio fondo (ad esempio bruciandoli all'aperto od in forni, oppure sotterrandoli o facendoli marcire). È altresì vietato mescolare ai rifiuti domestici oggetti o sostanze esclusi dal servizio ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento.

3. Solo in caso di opzione per un regolare compostaggio, non sussiste l'obbligo della consegna al servizio pubblico dei rifiuti vegetali e di cucina; altrettanto vale per chi consegna questi rifiuti ad una impresa agricola per la loro valorizzazione.

Articolo 41  
(Modalità per il conferimento dei rifiuti al servizio pubblico)

I rifiuti urbani ingombranti, quelli assimilabili agli urbani e quelli pericolosi devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate relativamente a ciascuno dei tipi elencati. I rifiuti facilmente putrescibili che hanno origine nei laboratori di preparazione di sostanze alimentari, mense collettive, nei pubblici esercizi e negli esercizi commerciali dove si producono, si consumano e si vendono generi alimentari, debbono essere temporaneamente conservati dal produttore, prima del conferimento nei contenitori predisposti dal Comune, in idonei recipienti chiusi da collocare in appositi locali distinti da quelli di lavorazione. Inoltre, tali rifiuti debbono essere posti nei contenitori per la raccolta preventivamente chiusi in sacchetti di plastica a tenuta.

Articolo 42  
(Conferimento dei rifiuti)

1. Il conferimento dei rifiuti solidi urbani e di quelli ad essi assimilabili deve avvenire esclusivamente mediante cassonetti od altri contenitori collocati in posizioni stabilite dal Comune, ubicati sul ciglio stradale (o cunetta) o sui marciapiedi, con le modalità di cui al presente regolamento.

2. È fatto divieto assoluto di modificare il luogo in cui sono posizionati i cassonetti o gli altri contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti se non previa autorizzazione del competente Ufficio Tecnico Comunale.

3. Non possono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ed assimilabili:

- i rifiuti ingombranti;
- i rifiuti urbani pericolosi;
- i rifiuti tossici e nocivi;
- gli altri rifiuti speciali non assimilabili (fra cui rifiuti inerti, rifiuti sanitari, parti di veicoli ecc.);
- sostanze liquide;
- materiali accesi.

4. Se la raccolta mediante cassonetti, gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente compattati e/o sminuzzati, onde ridurre al minimo il volume e comunque devono essere sempre inseriti all'interno dei cassonetti e non abbandonati al di fuori degli stessi. Gli utenti devono evitare di inserire rifiuti putrescibili sciolti, raccogliendoli preventivamente in sacchetti simili per impedirne la dispersione ed assicurarsi che, dopo l'introduzione dei propri rifiuti, il coperchio del cassonetto rimanga chiuso oppure immettendoli nel successivo cassonetto più vicino qualora il primo risultasse già pieno. Qualora sia effettuata mediante bidoni, devono essere seguite le medesime norme di comportamento stabilite per i cassonetti.

5. Il peso di ogni contenitore a pieno carico deve essere tale da rendere possibile l'asporto nel modo abituale e lo svuotamento nel veicolo di trasporto. I contenitori devono essere riempiti in modo tale da poter chiudere il coperchio e devono rimanere costantemente chiusi.

6. E' vietato bruciare nei contenitori qualsiasi tipo di rifiuto. La fuliggine e la cenere, prima di essere introdotte nei contenitori, devono essere raccolte e chiuse in sacchi. La cenere deve essere fredda.

7. Le piazzole dei contenitori devono essere mantenute pulite.

#### Articolo 43 (Raccolta)

Il perimetro del servizio di raccolta dei rifiuti viene definito dal Consiglio Comunale con separato atto: all'interno di detto perimetro l'utenza del servizio è obbligatoria e non ammette eccezioni.

Il servizio effettuato all'interno di detta area perimetrata si intende esteso a tutti gli utenti nei confronti dei quali sia effettuato il ritiro periodico dei rifiuti introdotti in appositi contenitori ubicati a distanza tale dal luogo di produzione da essere di fatto utilizzati: tale distanza viene indicativamente quantificata in metri 500 (cinquecento).

La frequenza della raccolta e le relative modalità di svolgimento del servizio sono demandate al Comune che provvede in relazione alle tecnologie adottate per singolo settore, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art. 1 comma 3 del presente regolamento.

Agli stessi principi devono essere sottoposti la scelta dell'area e la gestione dell'eventuale deposito temporaneo di rifiuti.

L'interno ciclo di smaltimento dei rifiuti prodotti nell'area non servita dal servizio di raccolta deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art. 1 comma 3 del presente regolamento. In

particolare, i rifiuti urbani dovranno essere conferiti nel cassonetto più vicino.

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche o stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e ambientali di cui ai principi generali dell'art. 1 comma 3 del presente regolamento.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a divieto ecc.).

Il trattamento dei rifiuti di cui al presente titolo deve avvenire a mezzo di appositi impianti autorizzati ai sensi del D.P.R. 915/1982.

#### TITOLO IV

#### LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI (SPAZZATURA O RIFIUTI PROVENIENTI DA AREE PUBBLICHE)

##### Articolo 44

(Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani esterni)

Per i rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi.

Il servizio di raccolta, allontanamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani esterni viene svolto direttamente dal Comune. Rientrano fra i compiti affidati al servizio di smaltimento dei rifiuti esterni i seguenti:

- pulizia periodica delle fontane, fontanelle, gallerie, nonché dei monumenti pubblici;
- pulizia periodica dei cigli delle strade, aiuole ed aree pubbliche;
- deaffissione dei manifesti abusivi e cancellazione delle scritte dai fabbricati pubblici e privati, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dell'autore dell'attività abusiva;
- pulizia, lavatura, disinfezione e deodorazione dei servizi igienici pubblici;
- pulizia su chiamata da parte degli organi competenti (es. corpi di polizia) della carreggiata a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico da parte di veicoli, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili dell'incidente e per le strade comprese entro il perimetro di spazzamento;
- innaffiamento delle strade;
- pulizia e lavaggio di vicoli, strade, piazze, portici e scalinate pubblici.

##### Articolo 45

(Organizzazione del servizio di spazzamento)

1.Modalità e frequenza del servizio di spazzamento vengono stabilite secondo necessità dell'utenza, mezzi d'opera disponibili e livelli organizzativi conseguiti e comunque come previsto dal capitolato speciale per il servizio in oggetto.

2.I rifiuti raccolti da strade, piazze e altre aree pubbliche accessibili, vengono smaltiti direttamente da personale incaricato dal Comune.

#### Articolo 46

(Divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici)

1.E' vietato agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico abbandonare e gettare rifiuti. I rifiuti dovranno essere immessi negli appositi cestini portarifiuti o nei cassonetti.

#### Articolo 47

(Carico e scarico di merci e di materiali)

1.Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

2.In caso d'inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal Comune, fatti salvi i diritti di rivalsa per il costo di servizio prestato nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché' il procedimento contravvenzionale ai sensi di legge e di Regolamento.

#### Articolo 48

(Pulizia di aree pubbliche occupate da cantieri)

1.Chi effettua lavori di costruzione, rifacimento, ristrutturazione o manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico □Š□ tenuto tutti i giorni e alla fine dei lavori a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti e residui. Tale disposizione vale anche per le aree occupate in seguito a lavori stradali e la costruzione di infrastrutture.

2.I responsabili dei cantieri devono impedire che carta, cartone, nylon, materiale plastico espanso e simili rifiuti leggeri possano essere sparsi dal vento.

#### Articolo 49

(Obblighi dei conducenti animali domestici su aree pubbliche)

1.Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, compreso il verde, sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno in tal senso provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto di escrementi solidi.

2.I proprietari di cani devono preoccuparsi che essi non entrino nei parchi giochi per bambini e nei cortili delle scuole.

#### Articolo 50

(Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi)

1.I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni per l'occupazione di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori che sono da svuotare e pulire regolarmente da parte del concessionario.

2.Alla chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o antistante deve essere ripulita da tutti i rifiuti.

#### Articolo 51

(Pulizia delle aree adibite a Luna Park, circhi e spettacoli viaggianti)

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, circhi e Luna Park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di Luna Park.

3. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato dovrà ricadere sui gestori delle attività di che trattasi.

4. Se hanno luogo manifestazioni di associazioni locali, anche senza finalità di lucro, su aree pubbliche o aree accessibili al pubblico, l'organizzatore è obbligato a lasciare pulita l'area utilizzata.

#### Articolo 52

(Sgombero della neve: obblighi del servizio e dei frontisti)

Al verificarsi delle precipitazioni nevose il servizio deve provvedere a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare e pedonale mediante:

- a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli uffici pubblici e i luoghi di pubblico interesse;
- b) lo spargimento di cloruri o di miscele criodiatriche allorchè, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdrucchiolevole per presenza di ghiaccio.

Tale servizio sarà limitato alle sedi carreggiabili delle strade al fine di assicurarne la transitabilità.

In caso di nevicata con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via di provvedere allo spalamento della neve dalla cunetta per una larghezza di 200 cm. e dall'imbocco delle caditoie e dei tombini onde agevolare il deflusso delle acque di fusione, alla apertura di passaggi in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e degli incroci stradali, e questo per tutto il fronte della proprietà su cui insiste lo stabile da essi abitato o comunque occupato.

Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di 1 m. e per l'intero fronte della proprietà, come sopra. Nelle aree sgombrate i frontisti sono tenuti a spargere, se la temperatura è sotto zero, un adeguato quantitativo di sale per evitare la formazione di ghiaccio.

Tutti questi obblighi sono finalizzati alla tutela dell'incolumità dei pedoni.

Ai residenti nelle abitazioni situate sotto il tetto degli edifici è fatto inoltre obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio o di neve pendenti dai cornicioni dei tetti e dalle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per la incolumità dei pedoni.

#### Articolo 53

(Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private)

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private di uso pubblico e non, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

A tale scopo devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Qualora i responsabili di cui sopra non provvedessero e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, sentito il Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. competente, emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

#### Articolo 54

(Pulizia dei terreni non edificati)

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi.

A tale scopo, essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

#### Articolo 55

(Pulizia dei mercati)

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi aree pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività dopo avere ridotto al minimo il volume in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta. I rifiuti putrescibili dovranno essere preventivamente chiusi in sacchetti di plastica a tenuta.

#### Articolo 56

(Espurgo dei pozzetti stradali)

Il Comune provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il regolare deflusso.

E' assolutamente vietato introdurre rifiuti negli stessi.

#### Articoli 57

(Asporto degli scarichi abusivi)

Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, i preposti alla repressione delle violazioni di cui



al successivo articolo 58 accertano, ove possibile, anche raccogliendo eventuali reperti, l'identità del responsabile il quale è tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente regolamento.

In caso di inadempienza, il Sindaco, allorchè sussistano motivi di carattere igienico, sanitario od ambientale, sentito il parere del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. competente, dispone ordinanza in danno dei soggetti interessati, fissando un termine affinché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti: trascorso inutilmente tale termine, il servizio pubblico esegue con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari a spese di tali soggetti.

In caso di mancata identificazione dei soggetti responsabili, provvede direttamente l'Amministrazione comunale a proprie spese.

## TITOLO V VIGILANZA - SANZIONI - DISPOSIZIONI FINALI

### Articolo 58 (Vigilanza ed accertamenti)

1. Per le attività di accertamento e di irrogazione delle sanzioni amministrative per violazione delle norme del presente regolamento, si applicano le procedure di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Alla repressione dei fatti costituenti violazioni del presente regolamento e che comunque costituiscono aggressione e degrado dell'ambiente, provvedono gli Agenti di Polizia Municipale e gli operatori del servizio di Igiene Pubblica della U.S.L. competente.

In tale attività di accertamento l'Amministrazione comunale può avvalersi, oltrechè degli agenti di polizia urbana, anche di agenti accertatori dipendenti individuati con apposita deliberazione, muniti di tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune quale ente titolare delle funzioni di controllo; la tessera deve essere esibita, ove occorra, per dimostrare la qualifica di agente accertatore.

### Articolo 59 (Controlli)

In attuazione al disposto dell'art. 104, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e dell'art. 7 del D.P.R. n. 915/1982, le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.

Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei Regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi della U.S.L., ai sensi dell'art. 19 della L.R. 4.5.1982, n. 19.

### Articolo 60 (Individuazione delle infrazioni)

E' vietato:

- a) l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o adibite ad uso pubblico ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 915/1982;
- b) deporre i sacchi o i container per rifiuti fuori dai cassonetti autorizzati, su aree pubbliche o aree accessibili al pubblico;
- c) utilizzare altri container al posto di quelli stabiliti dal comune;
- d) intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti al servizio;
- e) mettere nei contenitori materiali accesi e tali da danneggiare i contenitori stessi;
- f) imbrattare e danneggiare i contenitori;
- g) mettere dei rifiuti tossici e nocivi al servizio di raccolta smaltimento dei rifiuti urbani;
- h) mettere dei rifiuti urbani pericolosi assieme ai restanti rifiuti;
- i) lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi al di fuori della normativa prevista dall'art. 33 del capitolo VI del presente regolamento;
- j) smaltire senza autorizzazione fanghi derivanti dalla depurazione di acque fognarie o da trattamento dei rifiuti urbani;
- k) consegnare dei rifiuti speciali al servizio di smaltimento senza avere stipulato apposita convenzione;
- l) lo smaltimento dei rifiuti ospedalieri non assimilati ai rifiuti solidi urbani in difformità alle prescrizioni di cui all'art. 34 del capitolo VI del presente regolamento;
- m) imbrattare o lasciar imbrattare gli animali domestici il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico;
- n) ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti.
- o) tutto ciò che è in contrasto con le disposizioni di cui alla legge ed al presente regolamento.

#### Articolo 61 (Sanzioni)

1. Le sanzioni amministrative di cui al presente regolamento sono determinate ai sensi degli artt. 106 e seguenti del Testo Unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio Decreto 3 marzo 1934, n. 383 e dell'art. 35 della Legge Regionale n. 27 del 1994.

2. In ogni caso sono fatte salve le disposizioni previste dalla normativa vigente ed in particolare dal D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le procedure previste dal Capo I, Sezione II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

#### Articolo 62

(Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni)

Per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nelle sue varie fasi, è dovuta al Comune la tassa prevista dagli articoli dal 268 al 272 del T.U. per la Finanza Locale 14.09.1931, n. 1175 così come sostituiti dall'art. 21 del D.P.R. 10.09.1982 n. 915: essa si applica in base alle norme previste dal "Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani".

#### Articolo 63

(Rifiuti speciali non assimilabili e tassazione delle superfici, obblighi di informazione).

Nel caso di rifiuti speciali non assimilabili e/o tossico-nocivi alle diverse fasi del loro smaltimento dovrà provvedere a proprie spese ed a propria cura il produttore. Ai fini della detassazione l'interessato dovrà presentare apposita domanda entro il 20 Settembre di ogni anno allegando:

- copia della relativa convenzione (D.P.R. n. 915/1982 art. 3) debitamente sottoscritta, ove sarà obbligatoriamente riportata la data di decorrenza, la durata e al data di scadenza;
- attestazione sotto la responsabilità dell'Ente o Impresa che esercita l'attività di smaltimento.

Entro il 28 febbraio di ogni anno dovrà pervenire per conoscenza al Comune copia della comunicazione spedita alla Provincia sui quantitativi e tipologia dei rifiuti speciali e/o tossico-nocivi prodotti, smaltiti e trasportati nell'anno precedente e copia delle fatture di smaltimento. La mancanza di tale documentazione farà cessare il beneficio della detassazione.

#### Articolo 64

(Smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilabili - obblighi di informazione)

Le aziende od enti che nell'ambito del territorio comunale effettuano per conto del Comune di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilabili sono tenuti a comunicare al Comune, entro due mesi dall'inizio di ciascun anno i quantitativi, la natura e le tecniche di smaltimento relative all'anno precedente.

#### Articolo 65

(Rinvio)

Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le norme di legge vigenti in materia e quelle contenute negli altri regolamenti comunali.

#### Articolo 66

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore a seguito di pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni, dopo l'avvenuto

controllo di legittimita' del Co.Re.Co. di Bologna della relativa deliberazione di approvazione.

2.Ogni disposizione locale contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.